

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**OGGETTO: DIRADAMENTI NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA: LOCALITÀ GIOGO,
POGGIO SIGNORINI E COLLINACCIA**

Comuni di Borgo San Lorenzo e Firenzuola - Provincia di Firenze

COMMITTENTE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

a) Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€ 128.956,36
<u>b) Oneri di sicurezza</u>	€ 2.200,00
Totale appalto	€ 131.156,36

gennaio 2014

Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Manni

Il tecnico
dott.ssa Maria Ronconi

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Comuni di Borgo San Lorenzo e Firenzuola - Provincia di Firenze

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**OGGETTO: DIRADAMENTI NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA: LOCALITÀ GIOGO,
POGGIO SIGNORINI E COLLINACCIA**

INDICE

- Capitolo 1 - Oggetto ed ammontare dell'appalto
- Capitolo 2 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Capitolo 3 - Criteri e metodi per la misurazione e valutazione dei lavori

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire l'intervento di diradamento di fustaie artificiali di conifere nel complesso forestale Giogo-Casaglia in località Giogo e Collinaccia nel comune di Firenzuola e in località Poggio Signorini nel comune di Borgo San Lorenzo (Fi).

Art. 2. Ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 131.156,36 (Euro centotrentunomilacentocinquantasei/36) oltre IVA.

Sommano Lavori a Base d'Asta € 128.956,36 (euro centoventottomilanovecentocinquantasei/36) soggetti a ribasso e € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori rientrano, con riferimento al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella categoria **primaria OG13**.

Categoria prevalente OG13.

Classifica 1^.

Importo dei lavori € 131.156,36 al lordo degli oneri per la sicurezza.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti (addizioni o detrazioni) che si dovessero verificare in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4. Descrizione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto sono relativi alle sottoparticelle fisionomiche 023B064F02, 023B026F02 e 023A083F02 e sono previsti nel Piano di Gestione del Complesso forestale Giogo-Casaglia approvato con D.G.R.T. n. 1027 del 06.12.2010 e nelle modifiche approvate con Decreto Ente Terre Regionali Toscana n. 19 del 05.12.2013. Per gli interventi sono state presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ai sensi della L.R. n. 39/00 e del Regolamento di attuazione n. 48/03, la Dichiarazione di taglio boschivo VI ucmm n. 298ter/13 del 26.08.2013 e la Richiesta di Autorizzazione VI ucmm n. 24/14 del 16.01.2014. Gli interventi sono ubicati nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex Comunità Montana) che gestisce il patrimonio agricolo-forestale regionale per delega ai sensi della L.R. n.39/00.

L'appalto riguarda l'esecuzione degli interventi di:

- diradamento di 13,7995 ettari di rimboschimenti di conifere con asportazione del 40% delle piante vive presenti oltre all'asportazione delle piante secche;
- avviamento all'alto fusto di 1,5186 ettari di fustaia da invecchiamento di ceduo di faggio;
- realizzazione delle opere connesse per l'esecuzione dell'esbosco: piste A, B, C, D ed E;
- smontaggio e rimontaggio di 880 metri di recinzione esistente.

I tutto come meglio rappresentato e specificato dagli elaborati progettuali allegati alla progettazione.

L'insieme dei lavori sarà eseguito a perfetta regola d'arte nel rispetto degli elaborati di progetto, secondo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori.

Art. 5. Osservanza di Leggi e Norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto di appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le norme vigenti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, compreso l'art. 23 commi 4,5,6 della Legge regionale toscana n. 38/2007;
- il Codice degli appalti Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. e i.;

- il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e il Regolamento di attuazione del Codice degli appalti D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- la Legge forestale Toscana n. 39/200 e il Regolamento di attuazione 48/03;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto risulta valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde a criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione che viene data delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, tiene conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti tramite l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto DPR 145/2000 per le parti non abrogate ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
 - d) il computo metrico estimativo;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il Documento di valutazione dei rischi predisposto dalla ditta appaltatrice (DUVR);
 - g) le eventuali misure di protezione integrative al documento di valutazione dei rischi concordate e sottoscritte da il personale dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale della Unione Montana dei Comuni del Mugello e i datori di lavoro delle ditte affidatarie prima della stipula del contratto (DUVRI);
 - h) l'eventuale cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche e integrazioni;
 - il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006 emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue modifiche e integrazioni, (d'ora in poi denominato "regolamento generale").

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori: condizioni che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Decreto legislativo n. 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio, direttore tecnico di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore potrà fare riferimento alla propria sede legale, alla sede dell'ufficio della direzione lavori oppure alla sede della stazione appaltante; presso tale sede eletta a domicilio saranno inoltrati tutti gli atti, i documenti o le intimazioni disposte dalla direzione lavori o dalla stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare da persona gradita all'amministrazione, con mandato depositato presso gli uffici dell'amministrazione stessa. Il rappresentante, il quale farà capo a tutte le disposizioni impartite dalla direzione lavori, dovrà possedere requisiti di idoneità tecnica e morale. Qualora sussistano comportamenti non idonei potrà essere allontanato dalla stazione appaltante a insindacabile giudizio della direzione stessa.
5. L'appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quel che attiene il rispetto delle norme vigenti all'atto dell'esecuzione; egli è infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la stazione appaltante e non riducono le responsabilità dell'appaltatore.
6. L'appaltatore affiderà la direzione tecnica di cantiere a un tecnico esterno all'impresa oppure a un proprio dipendente, eventualmente iscritto all'albo professionale e dotato delle competenze adeguate alle opere che dovranno svolgersi. Il direttore tecnico firmerà per accettazione e dovrà non solo assicurare l'applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori ma assumersi anche la responsabilità della tutela degli stessi in relazione agli infortuni. Qualora si interrompano i rapporti di lavoro con il direttore tecnico, l'appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione. In mancanza di un sostituto, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere fino all'esecuzione di tale nomina, addebitando all'appaltatore ogni onere economico dovesse derivare dalla ritardata ultimazione dei lavori causata dall'eventuale chiusura. Il direttore dei lavori e l'amministrazione appaltante potranno chiedere, qualora non dovessero essere graditi, la sostituzione del rappresentante legale, del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere, richieste alle quali l'appaltatore dovrà dare seguito.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture e nella scelta dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Relativamente all'accettazione, alla qualità e all'impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro provenienza e all'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del DPR 145/2000.

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. La stazione appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel numero di **giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, proposti dal concorrente nell'offerta tecnica e comunque non superiore a quella di progetto pari a 130.**
2. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 15, parte I, del presente capitolato speciale, il termine non può essere sospeso.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 14. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali (vengono considerate circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera) impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio, su eventuale segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo un apposito verbale.
2. Si applicano gli articoli 158 e 159 del regolamento 207/2010.
3. Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiedere con domanda motivata, la quale dovrà pervenire prima della scadenza di tale termine, proroghe che, se riconosciute giustificate, verranno concesse dalla direzione dei lavori.
4. L'appaltatore non potrà mai attribuire la parziale o integrale responsabilità di un eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alle scadenze fissate dal programma temporale a altre ditte o imprese o forniture, qualora non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da un suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, così come accettato dal responsabile del procedimento o per via dell'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e di conseguenza i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, qualora siano assenti adeguate motivazioni o qualora non vengano considerate tali da parte del responsabile del procedimento con relativa annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) dell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale;
 - b) nella ripresa dei lavori che segue a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 17, parte I, del presente capitolato speciale.
4. La penale di cui al precedente comma 2, lettera b) e lettera d) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente comma 2, lettera c) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 18, parte I, del presente capitolato speciale in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o ancora della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni o la ricerca del rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi comprese quelle riscontrate dal coordinatore per la sicurezza (se nominato) in fase di esecuzione;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore, comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriori motivazioni, ai sensi dell'articolo 136 del Codice degli appalti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i risarcimenti dei danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18. Anticipazione

In relazione alle anticipazioni si applica quanto previsto all'art. 26 TER del D.L. 69/13 convertito con L. 98/13.

Art. 19. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 26, 27, 28, parte I, del presente capitolato raggiungano un importo non inferiore a euro 25.000,00 (euro venticinquemila) al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione, l'assistenza e la sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, dopo il ricevimento del DURC regolare, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 20. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data della ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato o se lo firma senza però confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, parte I, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dall'art. 143 del DPR 207/2010, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 144 del DPR 207/2010, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

2. Per i lavori pubblici affidati dalla stazione appaltante non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, il quale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. A pena di decadenza l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo comma 6.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al successivo comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto, di cui al comma 6, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (sia a livello di impiego che per le variazioni di prezzo più rilevanti). A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al presente comma.

7. Per le finalità di cui al comma 4, nel quadro economico di ogni intervento si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per eventuali imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative a altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20, parte I, del presente capitolato speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

9. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;

trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

10. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

11. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla data della stessa, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 22. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale, per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo n. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto nell'articolo n. 116 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni;

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo n. 117 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

3. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

4. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili qualora le stazioni appaltanti non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al concessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. L'amministrazione pubblica, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

6. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato generale e del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; sono altrimenti utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale.

Art. 26. Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del successivo articolo 34, parte I, del presente capitolato e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 36, parte I, del presente capitolato non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo viene effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 27. Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 è richiesta una cauzione provvisoria di euro 2.623,13 (euro duemilaseicentoventitre/13) pari al 2% (un cinquantesimo) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Valgono tutte le precisazioni contenute nel menzionato articolo 75 del Decreto legislativo 163/2006.

Art. 29. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto ribassato superiore al 20%. Valgono altresì i contenuti dell'articolo 75 del Decreto legislativo 163/2006.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo, prevista con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documenti inerenti gli stati di avanzamento dei lavori o di analoghi documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente; sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30, parte I, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 30. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 30, parte I, viene ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI EN 45000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi degli articoli n. 40 e n. 75 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31, parte I, è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo vengono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'impresa capogruppo mandataria e eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 31. Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art.129 del Decreto legislativo n. 163 e sue modifiche e integrazioni, è richiesta (e l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrla):
- una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati;
 - una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
- La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'esecutore a titolo di premio.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma *Contractors all risks* (C.A.R.) pari a euro XXX.XXX,00 (euro XXXXXXXXmila/00), stante il valore del contratto ed il valore dei soprassuoli esistenti e così distinta:
- importo del contratto euro XXX.XXX,XX;
 - valore soprassuoli esistenti euro XX.XXX,XX;
 - demolizioni, sgomberi e smaltimento dei materiali di risulta euro 10.000,00 e deve inoltre:
 - a) prevedere la copertura dei danni, adducibili a qualsiasi causa, causati alle opere eseguite o in corso di esecuzione nel cantiere, sia temporanee che permanenti, compresi quelli causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi a materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) nel caso di lavori tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in euro 53.980,70 (euro cinquantatremilanovecentottanta/70).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32. Variazione dei lavori

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, escludendo per l'impresa appaltatrice la possibilità di pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti a partire dall'osservanza delle prescrizioni e entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo o senza un ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo l'appaltatore ritenesse suo diritto presentare, esso dovrà essere presentato per iscritto e poi sottoposto all'attenzione della direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non vengono per nessuna ragione prese in considerazione domande relative a un aumento dei compensi rispetto a quelli stabiliti in via contrattuale, qualora non sia stato stipulato un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori relativi all'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi, così come disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e i quali, inoltre, non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e sempre che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da sopravvenute circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 33. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, con riferimento all'articolo n. 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, per il manifestarsi di errori o di omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti in grado di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedessero il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante potrebbe procedere alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale sarà invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione:
 - l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
 - la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
 - il mancato rispetto dei requisiti funzionali e economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
 - la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, parte I, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, parte I, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Per i cantieri agricolo-forestali, i quali risultano esclusi dalle tipologie previste dall'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 32 e 33 e all'allegato VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore, prima dell'aggiudicazione definitiva deve presentare il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08.
3. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello e l'appaltatore elaborano congiuntamente le eventuali integrazioni o modifiche al documento di valutazione dei rischi, in particolare in riferimento alle possibili interferenze che possono verificarsi nel cantiere oggetto di lavoro. Entrambe le parti sottoscrivono il documento risultante (DUVR).
4. Copia del DUVR e delle sue integrazioni o modifiche deve essere conservata presso il cantiere.
5. L'appaltatore ha obbligo di rispettare le misure idonee di prevenzione e protezione previste all'interno del DUVR e delle eventuali prescrizioni contenute nelle integrazioni al DUVR. Le gravi o ripetute violazioni del DUVR e delle sue integrazioni da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Le modificazioni o integrazioni previste al comma tre non possono giustificare adeguamenti dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Fa carico all'appaltatore ed è compensato nei prezzi d'appalto, l'onere per la predisposizione del cantiere di lavoro, secondo le prescrizioni di legge generali e quelle del DUVR e delle sue eventuali integrazioni, nonché il completo ripristino a lavori ultimati.
8. L'appaltatore è tenuto a fornire al Direttore ai lavori copia della segnalazione degli infortuni avvenuti in cantiere.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Decreto legislativo n. 163/2006.
2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Riguardo ai lavori, per quel che concerne la categoria prevalente, tramite il regolamento viene definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime ma in ogni caso non superiore al 30%. Per i servizi e le forniture, tale quota si riferisce all'importo complessivo del contratto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n.163/2006;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Come previsto nella lettera invito, la stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e viene fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero

il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà responsabile, in concomitanza con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nel cartello esposto all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché tutti i dati di cui al precedente comma 2, n.3).

L'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, qualora le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intenda eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

8. Ai fini del presente articolo è da considerare subappalto qualsiasi contratto avente come oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale fosse superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che, come previsto dal regolamento, per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

Art. 39. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40. Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori dovesse comportare variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento dovrà valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta

infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e potrà nominare la commissione di cui agli articoli n. 240 e n. 240-bis del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.

2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta; la medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 del presente articolo possono essere ridotti.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 41. Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie nascenti dalla interpretazione, applicazione e/o risoluzione del contratto è competente il Foro di Firenze. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10%, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 42. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) per l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del settore di competenza e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e, se i lavori sono in corso di esecuzione, procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 43. Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 136 del D.lgs. 163/2006;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o qualora risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui al presente capitolato;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o dei Documenti di valutazione dei rischi integranti il contratto di cui all'articolo 36 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 7 della legge n. 123 del 2007;
- m) nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- n) nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative così come previsto nel presente capitolato;
- o) nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza come nel presente capitolato;
- p) impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- q) nel caso di provvedimenti interdittivi ex Art. 5, c. 1 della legge 123/2007 emessi nei confronti dell'appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
- r) qualora l'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
- s) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- t) nel caso di subappalto non autorizzato come previsto nel presente capitolato;
- u) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
- v) negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Resta fermo quanto ulteriormente previsto all'art.136 del D. Lgs.163/2006.

4. Il Responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art. 135 del D.lgs. 163/2006:

- a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge n.575/65;
- b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

5. L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è data all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo; si fa luogo infine alla determinazione del relativo costo.

8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

9. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo n. 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, dopo che si è proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Per quanto non precisato, valgono i contenuti degli articoli 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.

10. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

11. I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i contratti pubblici.

12. Resta ferma l'applicazione degli artt.138, 139 e 140 del D. Lgs.163/2006 e dell'art. 143 del DPR 207/2010.

Art. 43-bis. Recesso della stazione appaltante.

1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 134 del D. Lgs163/2006 e dell'art. 1671 c.c.

DISPOSIZIONI PER ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 44. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Immediatamente dopo l'accertamento sommario, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti e nel caso in cui questo abbia avuto esito positivo, l'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 45. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Per quanto non precisato, si rinvia all'articolo n. 141 del Decreto legislativo n. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni, nonché al regolamento di attuazione.

Art. 46. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene entro il termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione gratuita fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

NORME FINALI

Art. 47. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i documenti per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

c) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto su tutta l'area;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari nei punti di accesso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

g) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 48. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia;

2. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e pali di segnalazione nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.

Art. 49. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta l'arresto fino a tre mesi o il pagamento di un'ammenda da euro 50,00 (euro cinquanta/00) a euro 500,00 (euro cinquecento/00).

Art. 50. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre e esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le caratteristiche predisposte dall'amministrazione, o di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella C, curandone i necessari aggiornamenti periodici. In caso il cantiere sia di dimensione estesa, l'appaltatore concorderà con la direzione lavori il luogo nel quale apporre altri cartelli che dovranno essere identici al primo. Il cartello verrà posizionato entro 10 giorni dalla consegna dei lavori in maniera visibile, in luogo concordato con il direttore dei lavori; dovrà avere struttura solida e presentarsi in materiale duraturo, con scritte indelebili e sempre leggibile in ogni sua parte. Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Art. 51. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. Esclusa.

Art. 52. Codice della privacy

La committenza, in relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cosiddetto *Codice della privacy*), dando atto di aver ricevuto la lettera informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso all'impresa per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.

In relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cosiddetto *Codice della privacy*), l'impresa esprime il proprio consenso alla committenza e ai tecnici da essa stessa incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto del presente contratto, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate.

CAPITOLO 3

CRITERI E METODI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

PRINCIPI GENERALI

Art. 53. Generalità

L'elenco dei prezzi unitari contiene le descrizioni attinenti la fornitura dei materiali e dei prodotti e quelle delle modalità esecutive che interesseranno le lavorazioni previste in progetto.

L'appaltatore dovrà sempre impegnarsi nell'offrire la migliore fornitura possibile e la migliore esecuzione dell'opera: pertanto, impiegherà solo mano d'opera capace e qualificata e, per le lavorazioni specialistiche, si appoggerà a operai specializzati specificatamente in quel campo.

Le lavorazioni risulteranno quindi eseguite a regola d'arte, prive di qualsiasi vizio, difetto e/o alterazione e saranno ottenute impiegando materiali di qualità appartenenti alle migliori categorie, dunque privi di difetti di sorta e rispondenti alle norme tecniche specifiche vigenti al momento dell'impiego, così come previsto specificatamente per ogni tipo di materiale o di prodotto da impiegare.

I prezzi unitari attribuiti a ogni lavorazione, compreso l'eventuale ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, si intendono compensativi delle opere, dei manufatti, dei materiali e di ogni altro onere previsto per l'esecuzione e la collocazione in opera. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia al capitolato generale degli appalti e al capitolato speciale degli appalti, pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 54. Criteri di valutazione

Tutte le opere e le lavorazioni verranno misurate e determinate con metodi geometrici (superfici, volumi, lunghezze) oppure a peso, secondo le specifiche generali e secondo l'unità di misura prevista e riportata nell'elenco prezzi o nel verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Si considerano escluse ogni altra forma e ogni altro metodo di misurazione non geometrici salvo, qualora ammesso, per quelle lavorazioni che potranno essere concordate a corpo su basi comunque geometriche, così come verrà precisato di seguito.

Per tali casi specifici infatti e quando espressamente indicato si potranno effettuare valutazioni a corpo, tenuto conto comunque che dovranno essere contemplate nella misurazione quantità di limitata entità.

Sarà prerogativa della direzione lavori individuare se e in che misura dovranno essere effettuate maggiorazioni di compensi in presenza di casi particolarmente disagiati anche a livello climatico, a meno che tali evenienze non siano già state preventivamente considerate nel prezzo unitario.

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 55. Trasporti e noli

Trasporti

I trasporti di qualsiasi materiale sciolto verranno eseguiti con mezzi idonei e includeranno ogni spesa necessaria al funzionamento degli stessi mezzi nonché gli oneri per i carichi e gli scarichi.

Noli

Tutte le macchine e gli attrezzi forniti a nolo dall'appaltatore a livello funzionale dovranno essere in perfette condizioni e dovranno essere in grado di garantire la sicurezza di cose e persone oltre che essere dotati di ogni accessorio utile per il loro funzionamento.

Si intendono compensati nel prezzo previsto sia il materiale di consumo che la corrente elettrica, il carburante o il lubrificante.

Nel caso siano richieste, per il funzionamento delle macchine, linee elettriche specifiche oppure contatori, quadri e ogni altro meccanismo simile, l'approntamento di tali componenti e prestazioni andrà a totale carico dell'appaltatore e sarà comunque incluso nel prezzo.

I prezzi di nolo delle macchine e degli attrezzi si riferiscono al tempo necessario in cui questi dovranno essere effettivamente utilizzati, considerando incluse nel prezzo anche le ore di non funzionamento .

Nel prezzo di nolo sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, per il montaggio e lo smontaggio e per l'allontanamento dal cantiere.

Per il nolo di carri e di autocarri verranno considerate solo le ore effettive di lavoro, con l'esclusione di ogni forma di compenso relativa al tempo durante il quale questi non verranno utilizzati. Ogni eventuale danno e malfunzionamento dei mezzi sarà risolto a spese dell'appaltatore, il quale avrà altresì l'onere di vigilare sul loro perfetto stato di conservazione.

Sono a carico dell'appaltatore le manutenzioni sia degli attrezzi che delle macchine.